



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione ..
Giudice: dott. Mauro Criscuolo

1

Ruolo generale/.....
Ruolo di sezione/....

Causa promossa da:
attore principale XXXXX
convenuto principale Cond. Via Deeeee

**OSSERVAZIONI ALLA CONSULENZA DI UFFICIO
ESPLETATA DALL'ING. SERGIO ONOFARO**

*Il **mandato** ricevuto dal Consulente di Ufficio dal Giudice,
all'Udienza del ../../...., è relativo all'estrinsecazione del
seguinte **quesito**:*

*"Preso visione delle attività di cui alle parcelle
presentate dall'attore, verifichi la congruità degli
onorari e degli altri compensi richiesti, tenuto conto
delle attività svolte e di quanto previsto dalla legge
professionale".*



Per verificare la congruità delle somme richieste dall'attore, occorre, dunque, individuare preliminarmente con chiarezza quale sia stata l'attività che questi ha svolto.

2

Le regole della logica impongono, a tale riguardo, che la ricostruzione dell'attività svolta si fondi, sulla scorta degli atti di causa, sull'accertamento di due elementi concettuali: in primo luogo, la genesi dell'attività professionale dell'attore (l'incarico professionale ricevuto); in secondo luogo, il contenuto delle prestazioni intellettuali ingegneristiche effettivamente svolte (accessi, rilievi, verifiche, saggi, misurazioni, monitoraggi, calcoli, approfondimenti teorico-pratici, esperimenti, consulti, verbalizzazioni, convocazioni, riunioni presso l'immobile oggetto della verifica e presso studi professionali, redazione di relazioni preliminari, valutazione dei rischi, prescrizioni di sicurezza e indicazioni aggiuntive lungo tutto l'arco del periodo di monitoraggio dell'immobile, contatti con imprese, con professionisti e con rappresentanti del condominio, reperimento documentazione presso uffici pubblici, svolgimento di ricerche scientifiche a supporto dell'interpretazione dei dati raccolti, valutazione storica e prognostica dell'andamento delle variazioni statiche



dell'immobile, stesura della relazione finale corredata di schemi grafici e mappatura diacronica dei rilevati operati).

3

Orbene, per quanto attiene al primo punto, gli incarichi ricevuti dall'ing. XXXXX, sulla base della documentazione in atti non contestata da alcuno, sono due:

1. Incarico di studiare il dissesto del Condominio Deeeee in Napoli, conferito in data ../../....; con "Disciplinare" del ../../.... l'attività veniva specificata come qui riportato:

"Disciplinare d'incarico per lo studio delle condizioni statiche del fabbricato condominiale sito ..."

" [...] il committente incarica il professionista ing. XXXXX (in qualità di strutturista e di esperto in geotecnica) per lo studio del dissesto di cui in epigrafe e di quanto occorre dal punto di vista professionale per porre rimedio a quanto eventualmente avvenuto, con lo scopo di avere quel minimo di sicurezza statica per ripristinare condizioni di sicurezza tali da [...]. L'eventuale studio del consolidamento del fabbricato, se necessario, dovrà prescindere, pertanto, da un incremento della sicurezza dell'opera dal punto di vista



sismico [...]. [...] all'ing. XXXXXXXX saranno forniti gli esiti di indagini svolte in sito ed in laboratorio che lo stesso riterrà opportuno far eseguire [...] e lo stesso è obbligato a presentare al committente in numero di due copie le risultanze dello studio effettuato. [...] per lo studio da effettuare, e qualora sorgesse la necessità di effettuare rilievi, reperimento di documentazione, pratiche presso uffici pubblici e privati, [...] si dà facoltà al professionista di avvalersi di collaboratori".

Giova sottolineare sin d'ora che il disciplinare menzionato prevedeva che il compenso da corrispondere al professionista venisse computato ai sensi della tabella 20D, sottoclasse D, redatta in data di luglio 1984, "**applicando l'onorario sull'importo dell'opera oggetto di studio**".

In data 5, l'amministratore del condominio - a seguito di una più attenta lettura del verbale condominiale riportante le decisioni assembleari - comunica, con nota raccomandata in atti, che il mandato precedentemente conferito all'ing. XXXXX (viene richiamato espressamente il "Disciplinare" del ... giugno) deve "intendersi - allo stato - limitato alla verifica delle condizioni statiche del fabbricato".



Detta comunicazione precisa che, di conseguenza, deve ritenersi annullato il richiamato "Disciplinare" "limitatamente all'eventuale studio di consolidamento", subordinando ad una nuova e specifica delibera condominiale l'eventuale conferimento di nuovo e separato incarico a tale ulteriore riguardo.

5

2. Incarico di consulente tecnico di parte nell'Accertamento Tecnico Preventivo, nel giudizio tra il condominio Deeee, contro ARIN + altri, incardinato presso il Tribunale di Napoli, giudizi riuniti n°52.../52..., anno; relazione sull'ATP espletata, monitoraggi e relazioni.

**RISULTA DI SOLARE EVIDENZA COME ENTRAMBI I
MANDATI PRESCINDANO INCONTESTABILMENTE DA
QUALSIVOGLIA RIFERIMENTO AD ASSERTITI LAVORI DA
ESEGUIRE E/O ESEGUITI.**



La prima prestazione è caratterizzata oggettivamente da una **straordinaria rilevanza** (verifica statica protratta nel tempo di un immobile composto da n. 104 appartamenti, su n.9 piani, vari negozi e un garage pubblico, in costanza di occupazione dello stesso da OLTRE 100 nuclei familiari, per un totale di circa 600 abitanti, distribuiti su una superficie abitabile di circa 10.000mq; visibili segni di cedimento disomogeneo interessavano l'intero fabbricato a forma di tridente che nella fattispecie aveva determinato una dissipazione di energia specialmente in prossimità del fabbricato alieno ove si era manifestata una **perdita di verticalità di oltre 20cm** ed ancora, sicuramente, un tuttora rilevabile stato deformativo delle travi al passaggio tra la parte bassa ed alta del fabbricato che risulta congruente con le differenze di quota misurati in corrispondenza del primo solaio che **giungono incredibilmente a 24cm.**)

La richiamata prestazione attiene ad un'attività di accertamento e studio: a fronte di allarmanti fenditure e crepe visibili ad occhio nudo lungo il giunto di separazione del complesso edilizio e nei piani 1°(.....,), 2°(.....,), 4°(.....,,), 5°(.....,), 7°(.....,), all'ingegnere strutturista esperto in geotecnica viene richiesto



lo svolgimento di un'indagine scientifica che determini la consistenza, la natura e l'eziologia del dissesto rilevato, allo scopo di valutare la sussistenza di un rischio statico (l'immobile è abitato e i condomini desiderano accertare se la permanenza in situ comporti pericoli). In un primo momento (v. "Disciplinare" del) l'incarico comprende anche lo studio, una volta esaurita la fase scientifico-ricognitiva sopra descritta, delle eventuali azioni di consolidamento da realizzare. Successivamente, come si è detto, tale aspetto viene rinviato all'esito del deposito delle conclusioni da parte dell'ing. XXXXX in ordine all'incarico affidatogli, allorquando si potranno fondatamente adottare nuove determinazioni condominiali.

A tal proposito, si evidenzia che l'ing. XXXXXX più volte ha segnalato (vedi ad es. relazione finale sull'accertamento ATP che il CTU non ha riconosciuto), ad evitare anche possibili responsabilità future, che a seguito dei su indicati cedimenti, il fabbricato ha subito una variazione dello stato tensionale che dovrà per forze maggiori tradursi in un intervento strutturale di bonifica, con particolare riferimento anche agli elementi strutturali del fabbricato, tenuto conto che questo tra l'altro ricade anche in zona sismica.



Lascia veramente stupefatti, sul punto, il ragionamento adottato dal CTU ing. Sergio Onofaro, che incomprensibilmente pretende di ancorare la commisurazione dei compensi da riconoscere all'ing. XXXXXX all'importo (pari a circa 20 milioni di lire) asseritamente corrispondente a lavori di consolidamento che NON RIENTRAVANO NELL'INCARICO AFFIDATO ALL'ING. XXXXXX E NON SONO STATI ASSOLUTAMENTE OGGETTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI QUESTI.

*A tale maniera, il CTU ipotizzando l'avvenuta realizzazione di fantomatici lavori di consolidamento (nel), arriva ad ascrivere paradossalmente all'ing. XXXXXX la responsabilità per un possibile ulteriore dissesto e/o crollo del fabbricato (non da escludere tenendo conto del fatto che il fabbricato ricade in zona sismica), giacché questi avrebbe (!!!?) eseguito il consolidamento del fabbricato con interventi il cui ammontare è contenuto nella ridicola **cifra di lire venti milioni.***

SIAMO SERI !!!!!!!

A scanso di equivoci, nella malaugurata ipotesi in cui si verificasse un possibile ulteriore dissesto del fabbricato, si sottolinea che già nelle conclusioni della relazione geotecnica, datata settembre, è riportato a chiare lettere che il



fabbricato non è da ritenersi in sicurezza e che il sistema fondale è da ritenersi al limite della stabilità.

9

E' riportato, ancora, che "... il fabbricato ha subito cedimenti che sicuramente hanno indotto uno stato di coazione nella struttura, diminuendone notevolmente le condizioni di sicurezza ... qualsiasi intervento, pertanto, che si andrà ad effettuare per il risanamento fondale e/o in elevazione dovrà essere eseguito tenendo conto di tutto quanto riportato nella presente relazione" .

A fronte di ciò come potrebbe essere stato possibile che l'ing. XXXXX con l'irrisoria cifra di venti milioni di lire spesa per il consolidamento avesse risolto il problema?

Ma poi, va evidenziato che quanto sopra riportato è successivo ai lavori di consolidamento a cui fa riferimento Onofaro.

*La stesura della relazione geotecnica non è riconducibile e/o associabile in alcun modo alla presunta attività di consolidamento invocata dall'ing. Onofaro e **CIÒ È EVIDENTE, ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA DI CONSECUTIO TEMPORALE**, nel senso che **assurdamente i lavori di consolidamento risultano antecedenti alla stesura della relazione geotecnica.** Per verificare ciò è sufficiente visionare le date delle contabilità relative a questi presunti lavori a cui fa riferimento l'ing.*



Onofaro e che risalgono all'estate 199..., mentre la relazione geotecnica è datata 200..

In definitiva, secondo Onofaro, si sarebbe prima effettuato il consolidamento e poi lo studio del dissesto.

E' come se un paziente venisse operato al cuore ancor prima di stabilire se questi è un cardiopatico.

Ma vi è di più. Molto di più, di cui stupirsi!

Una volta chiarito che giammai sarebbe consentito al CTU di valutare l'opera professionale dell'ing. XXXXX (consistente in uno STUDIO sul dissesto dell'immobile) sulla base dei lavori di consolidamento eventualmente conseguite, avendo questi ultimi una loro piena autonomia e attenendo ad una fase diversa ed ulteriore rispetto alla ricognizione statica effettivamente operata, vi è da dire che **NON VI E' IN ATTI LA BENCHE' MINIMA PROVA CHE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI SORTA SIANO MAI STATI ESEGUITI E CHE IL LORO VALORE SIA PARI A DETTA SOMMA DI DENARO.**

Al marchiano errore logico-concettuale relativo alla natura dell'opera oggetto dell'attività professionale dell'ing. XXXXX, infatti, nell'elaborato del CTU ing. Onofaro fa seguito un **ANCOR PIÙ GRAVE ERRORE** sul piano della ricostruzione fattuale.



I LAVORI CHE L'ING. ONOFARO PRESENTA COME LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISULTANO, IN REALTA', RELATIVI AD ATTIVITA' AUSILIARIE, SERVENTI E PROPEDEUTICHE RISPETTO ALLA FASE DI STUDIO DEL DISSESTO STATICO.

Essi, infatti, (vedi oggetto del computo metrico delle mascherine e contenuto) consistono nell'assistenza di mano d'opera per il rilevamento di eventuali cedimenti strutturali, ed hanno come parti d'opera: sondaggi, rilievi, verifica impianto di smaltimento acque nere e bianche.

Tali **opere non sono assolutamente assimilabili ad un eventuale consolidamento**, così come è risaputo anche da profani, giacché attengono all'attività di raccolta dei dati informativi tecnici necessari per verificare le variazioni statiche e funzionali subite dall'immobile (parti strutturali e impiantistica), ossia rientrano specificamente nella fase ricognitiva prodromica alle valutazioni scientifiche sulla tipologia e sul grado del dissesto (esattamente l'oggetto dell'incarico conferito dall'ing. XXXXXXX e da questi perfettamente espletato).

Il Consulente di Ufficio nel suo elaborato, con un vistoso e aberrante salto illogico, ha rapportato lo studio dei



dissesti con le opere di consolidamento asseritamente eseguite.

12

Ha, inoltre, fatto "confusione", ascrivendo alla categoria dei "lavori di consolidamento" le attività di assistenza alle operazioni di rilevazione dinamica svolte sull'immobile.

Chiarito ciò con riguardo all'oggetto della prestazione professionale conferita all'ing. XXXXXX con il 1° incarico, è appena il caso di rilevare come, con riferimento al 2° incarico (consulente tecnico di parte nell'Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di Napoli), non sia neppure immaginabile un oggetto diverso da quello fatto palese dalla funzione ricoperta nel procedimento giudiziario: anche in questo caso giammai la sua attività professionale ha riguardato lavori di consolidamento eseguiti o da eseguire.

E' possibile, a questo punto, ritenere conclusa l'"indagine" circa il contenuto dei mandati professionali ricevuti dall'ing. XXXXX e rilevare l'assoluta fallacità delle prospettazioni operate a tale riguardo dal CTU ing. Onofaro.

Occorre, dunque, secondo il percorso logico descritto in apertura delle presenti considerazioni, procedere alla verifica



ex post dell'attività concretamente svolta dall'ing. XXXXX, per comprendere se essa sia perfettamente sovrapponibile al mandato ricevuto, ovvero in qualche modo esorbiti dallo stesso caratterizzandosi per un diverso contenuto (asseritamente lavori di consolidamento).

L'esame della voluminosa documentazione in atti non lascia, al riguardo, spazio a dubbi di sorta:

l'ing. XXXXX, fedelmente e coscienziosamente eseguendo il mandato professionale conferitogli, ha prodotto un imponente studio delle condizioni statiche dell'immobile, procedendo ad una accurata rilevazione dei dati geomorfologici, litostratigrafici, geomeccanici e idrogeologici e coordinando e dirigendo le attività di indagine anche ad opera di laboratori e ditte specializzate; sulla base di tale complesso sistema di rilievi ha proceduto all'effettuazione di calcolazioni geotecniche, di verifiche di stabilità, alla determinazione dei cedimenti, pervenendo alla redazione di una relazione geotecnica che lo stesso CT di parte avversa (ing. Piiii) ha definito "monumentale" e che comprende, accanto ai risultati delle indagini, grafici, tabelle, zonazione dei cedimenti, documentazione fotografica, verifiche di portanza, cedimenti e fattori che influenzano la stabilità, ecc.



L'analisi sin qui svolta conduce inequivocabilmente a concludere che l'attività svolta dall'ing. XXXXX è consistita in uno approfondito studio delle condizioni statiche dell'immobile sito in Napoli alla via Deeeee e che "oggetto" dell'attività è stato, appunto il fabbricato appena indicato.

La ovvietà di tale conclusione è pari alla pervicacia con la quale il CTU ing. Onofaro si è tenuto lontano da un così trasparente e logico percorso metodologico.

Da ciò deriva un giudizio di assoluta inspiegata arbitrarietà che va attribuito al criterio che questi ha ritenuto di adottare allorquando ha dovuto individuare il valore dell'opera a cui commisurare i compensi dovuti all'attore, ing. XXXXX.

Anziché parametrare tali compensi, come norma e logica impongono, all'opera oggetto dell'attività di studio (ossia l'immobile di via Deeeee), il CTU pretende, con uno stravolgimento concettuale che risulta veramente difficile commentare, di ancorare il compenso a presunti lavori di consolidamento che dall'opera effettivamente prestata potevano derivare (e che, comunque, non possono essere individuati in quelli, ammontanti a circa 20.000.000 di lire, segnalati dal CTU).

A fronte di siffatta apodittica e irragionevole presa di posizione del CTU, sia consentito allo scrivente di sottolineare



alcune paradossali considerazioni circa gli effetti che tale anomalia concettuale determina.

*Per il complessivo studio del dissesto dell'intero fabbricato, del cui valore scientifico lo scrivente, per ovvie ragioni di buon gusto, non discetta, ma che si è tradotto nella stesura di un ponderoso documento la cui indiscussa validità tecnica non risulta messa in dubbio da chicchessia, il CTU ha riconosciuto un compenso di Lire 722.969 pari a 373,38€ (**trecentosettantatre euri** comprensivi di spese) e ha ritenuto non dovuto il rimborso spese, asserendo che le spese sostenute sarebbero già state analiticamente conteggiate.*

Sul punto:

- 1. Il mancato riconoscimento delle spese è errato, perché le spese analiticamente conteggiate a cui si riferisce il CTU non attengono all'attività di studio e redazione della relazione finale, bensì all'attività di monitoraggio e ai periodici e reiterati sopralluoghi presso l'immobile, richiesti all'ing. XXXXX dai condomini preoccupati della stabilità del fabbricato e interessati a ricevere, anche in tempi ravvicinati, il conforto dell'esito positivo del sopralluogo dell'esperto strutturista e geotecnico.*



2. *Viceversa, all'ing. XXXXX spetta, secondo le norme vigenti, il rimborso per spese professionali previsto dalla tariffa per l'attività di geotecnico.*
3. *Ai fini dello studio geotecnico, si precisa che l'ing. XXXXX nel conteggio del suo onorario non ha mai contabilizzato il lavoro svolto per conto del Condominio di via Caaaaa attribuendolo a quello di via Deeeee; anzi va sottolineato che proprio il Condominio di via Deeeee ha usufruito (senza pagare) delle prove ed indagini eseguite per il condominio di via Caaaaaa. Questo è il motivo per il quale all'interno della relazione geotecnica sono state riportate tali prove ed indagini e non per le basse insinuazioni deontologiche riportate nelle note di parte dell'ing. Piiii.*
4. *L'importo "**generosamente**" liquidato dal CTU (circa settecentomilalire, rapportato alla valuta corrente in Euro 373) per il gigantesco studio geotecnico effettuato, se convertito in vacanze, è pari a circa 6,5 vacanze ($373:56.81= 6,5$ circa). **Ciò vorrebbe dire che per svolgere i plurimi e complessi rilievi sopra indicati, elaborare i dati che ne scaturivano e redigere l'intero tomo prodotto dall'attore, sarebbero state sufficienti circa 6 ore !!!!!***



NEMMENO IL TEMPO PER FARE LE FOTOCOPIE !!!!!

17

Corre l'obbligo, a questo punto, di sottolineare una ardita comparazione.

*L'ing. Onofaro, nella compilazione della propria parcella, in relazione all'attività di "collaborazione materiale fornita per redazione e collazione dei documenti" (la relazione in questione consta di 40 pagine) ha presentato a Codesto Giudice una fattura di spese di un altro ingegnere per un importo di euri 480 (cioè, va rimarcato, per tale operazione **il CTU ha usufruito delle prestazioni di un ingegnere che a sua volta ha fatturato 480euri**).*

Applicando una semplice proporzione tra il materiale prodotto e rilegato dall'ing. Onofaro (40 pagine) e quello prodotto e rilegato dall'ing. XXXXX (circa 2000 pagine), e utilizzando il metro che l'ing. Onofaro ha ritenuto di applicare al proprio elaborato, si otterrebbe che il solo costo della "redazione e collazione dei documenti" delle relazioni dell'ing. XXXXX doveva essere valutato dall'ing. Onofaro in euri 24000 ($2000/40=50$; $50 \times 480 = \text{euri } 24000$).

Cioè rapportando la spesa (per 40 pagine A4) sostenuta dal CTU per la sua consulenza al materiale prodotto dall'ing. XXXXX, il CTU avrebbe dovuto per parità di



trattamento valutare per la sola" collaborazione materiale per redazione e collazione dei documenti" prodotti dall'ing. XXXXX (cioè non considerando l'onorario professionale) la cifra di euri 24000 (ventiquattromila).

18

Lascio all'Eccellente Giudicante e a possibili futuri lettori ulteriori commenti e riflessioni!!!.

A voler ancora chiarire la erroneità della grottesca impostazione adottata dal CTU ing. Onofaro, basti pensare, a titolo di esemplificazione, al caso di un tecnico incaricato di progettare un grattacielo (determinazione di numerosi elaborati grafici, architettonici, strutturali, impiantistici, ecc.,) e, successivamente, anche della direzione dei lavori.

Supponiamo che, in forza della menzionata attività progettuale, il committente faccia eseguire, per qualche ragione, il solo scavo di fondazione così ritenendo conclusi i lavori: orbene, sarebbe del tutto irragionevole che il committente non riconoscesse al tecnico progettista alcun compenso per l'attività di progettazione dell'intero grattacielo, e che gli pagasse il solo onorario per la direzione dei lavori sull'importo delle opere di scavo. **Ciò è talmente evidente e risaputo anche dai non addetti ai lavori, che non merita alcun commento!!!!**



Alla luce della denunciata manifesta illogicità del criterio adottato dal CTU a tale riguardo, voglia codesto Eccellente Giudicante valutare l'opportunità di richiedere al CTU di ricalcolare l'onorario, tenendo conto del valore dell'opera, come peraltro indicato nel contratto tra le parti (allegato 1), così come indicato dall'attore.

19

o o o o o o

La seconda prestazione viene articolata dall'attore in 4 capitoli, che hanno determinato i seguenti onorari (allegato5):

- 1. Lire 31.409.950, riconosciuta dal CTU;*
- 2. Lire 8.910.000, riconosciuta dal CTU;*
- 3. Lire 5.000.000, non riconosciuta dal CTU;*
- 4. Lire 29.416.000, ridotta dal CTU a Lire 17.416.000;*

Esaminiamo le voci 3, 4.

Per la voce 3 il CTU a pag. 29 della sua perizia riporta che "non riconosce anche l'onorario a discrezione in aggiunta a quelli a vacazione in quanto le attività descritte dall'ing. XXXXX per computare il numero di ore impegnate esauriscono tutte le incombenze svolte dal professionista".

Anche in questo caso quanto riportato dal CTU è del tutto erroneo, perché non risulta da nessun conteggio che l'onorario a discrezione richiesto dall'ing. XXXXX è stato già



inserito nel computo delle vacanze. Tanto è vero che nel calcolo delle vacanze riportate dall'ing. XXXXX nel secondo capitolo della parcella non è riportato: lo studio, la formulazione e la stesura della relazione finale sull'accertamento tecnico preventivo.

*E' appena il caso di segnalare che la formulazione e stesura della relazione di cui sopra, redatta a seguito del deposito ATP del CTU, Prof. Ing. Saaaaa Saaaaaaa, (come da comunicazione indirizzata dall'Avv. Krrrr, legale del condominio all'Amministrazione condominiale stessa, del .../.../20..), è **stata addirittura un'attività successiva alle operazioni precedenti valutate a vacanza e quindi in alcun modo riconducibili a queste.***

Anche in questo caso il CTU arbitrariamente esorbitando dal mandato ricevuto ha completamente annullato il lavoro eseguito dal professionista.

Nella fattispecie, a titolo di esemplificazione, se convertiamo l'onorario a discrezione proposto dall'attore di Lire 5.000.000 in vacanze, si determinano circa 45 vacanze, pari a 45 ore di lavoro, ovvero 4 / 5 giorni, tempo certamente sottostimato rispetto a quanto svolto dall'attore.



A tal proposito il CTU ing. Onofaro, a pag. 29 della propria perizia, riporta polemicamente, (**ed anche ciò esula dal suo mandato**) che per le stesse attività svolte dal prof. Saaaaa (avente ruolo di CTU per la stesura della perizia ATP), il Tribunale ha liquidato £5.650.000.

Giacché il CTU ha fatto la precedente analogia, lo scrivente si vede costretto a precisare che la prestazione professionale dell'ing. XXXXX durante la fase di accertamento ATP è stata completamente diversa da quella del prof. Saaaaa sia per finalità che per lavoro effettivamente svolto. Lavori professionali diversi che tra l'altro vengono remunerati con costi orari completamente diversi e giacché l'operato del CTU è una funzione sociale, a questi viene riconosciuta una tariffa oraria molto più bassa rispetto a quelle degli altri professionisti.

Il Ministero della Giustizia ha fissato in lire 110.000 (€56,81) il compenso orario per attività professionale degli ingegneri iscritti agli albi, mentre per i consulenti giudiziari il medesimo ministero ha fissato il compenso di ogni vacanza (pari a due ore lavorative) in € 8,15.

Per rendersi conto che il lavoro svolto dall'ing. XXXXX in fase di ATP è stato molto più impegnativo e maggiore rispetto a quello del tecnico CTU incaricato dell'ATP è sufficiente leggere



le note di parte presentate dall'ing. XXXXX alla perizia ATP. Il ruolo del CTU ing. Saaaaa, invece, così come da lui stesso riportato a pag. 16 della sua perizia di ATP è stato "soltanto di descrivere lo stato di fatto senza commenti".

22

Ma a voler seguire il CTU ing. Onofaro in questa impropria comparazione, si rileva che se al prof. Saaaaa sono stati riconosciuti circa £ 5.000.000, per svolgere le stesse attività dell'attore, significa che per il lavoro in questione gli è stato riconosciuto un monte di 633 ore ($5.000.000 : 15.780 = 316,8$ vacanze di due ore) pari a 79 giorni di lavoro. Il che, tradotto sul versante della diversa modalità di calcolo del compenso a vacanza per il CT di parte (ing. XXXXX) è equivalente a lire $110.000 \times 633 =$ lire 69.630.000 per la sola stesura della perizia ATP, tenuto conto che al CTU vengono riconosciuti circa £15.780 per ogni vacanza di due ore a fronte di £ 110.000 per ogni vacanza di un'ora di tutti gli altri periti.

Anche dalla infelice analogia riportata dal CTU, emerge, quindi, la notevole mole di lavoro svolta dall'ing. XXXXX a fronte di quanto richiesto e che ancora una volta il CTU esorbita dal suo mandato non quantificando il lavoro indiscutibilmente prodotto ed allegato agli atti.



Per la voce 4 il CTU a pag.30 della sua perizia, sostiene che "il compenso per la redazione delle relazioni mensili di stabilità del fabbricato è frutto dell'attività già remunerata a vacanza".

23

Le relazioni a cui si riferisce il CTU sono le relazioni mensili che il condominio pretendeva dall'ing. XXXXX per avere la dimostrazione, l'interpretazione e la dichiarazione periodicamente aggiornata sullo stato di salute del fabbricato al fine di consentire l'utilizzo dello stesso da parte dei condomini: **una sorta di assunzione formale di responsabilità che l'ing. XXXXX era chiamato a sottoscrivere in piena scienza e coscienza**, sulla base dei dati via via raccolti attraverso il costante monitoraggio delle variazioni statiche dell'immobile.

Anche in questo caso quanto afferma l'ing. Onofaro è erroneo, perché nel calcolo delle vacanze presentato dall'ing. XXXXX risulta senza ombra di dubbio che non viene riportato il tempo per la formulazione e la stesura delle su menzionate relazioni.

Nelle vacanze riportate nel conteggio dell'ing. XXXXX, infatti, è ricompreso esclusivamente il tempo (e l'impegno professionale) utilizzato per le attività di monitoraggio (accessi presso l'immobile, individuazione della mappa dei



sondaggi, predisposizione delle apparecchiature per il rilievo delle variazioni, controllo periodico delle postazioni per il rilievo degli spostamenti di ben 139 pilastri) e per sopralluoghi extra e/o per riunioni condominiali. Ogni altra attività professionale conseguente (studio e interpretazione dei dati così raccolti, determinazione dei cedimenti dei pilastri, stesura di relazioni riepilogative dello stato delle cose con i relativi giudizi prognostici in tema di assenza di pericolo ecc.), costituisce attività diversa e ulteriore rispetto alla prima e, pertanto, meritevole di separato compenso.

Senza queste relazioni, i condomini non sarebbero stati messi formalmente al corrente sulla stabilità in atto del fabbricato e sul suo possibile utilizzo.

I condomini usufruivano del fabbricato proprio sulla scorta delle relazioni che il CTU ing. Onofaro (esorbitando anche questa volta dal mandato ricevuto) non ha riconosciuto.

Il CTU dovrebbe sapere benissimo che il solo monitoraggio di un fabbricato senza lo studio dei dati non serve a niente, ma che in tali casi occorre:

l'acquisizione dati;

l'elaborazione dati;

lo studio dei dati;



formulazione e stesura di relazioni periodiche con giudizio sulla fruibilità del fabbricato.

25

*Nella fattispecie, l'ing. XXXXXxx, **nel calcolo delle vacanze**, contrariamente a quanto ritiene il CTU, non ha inserito lo studio dei dati e la relazione finale periodica comprendente il giudizio di fruibilità, per ciò esse vanno pagate a parte.*

Non si riesce a comprendere, quindi, per quale motivo il CTU ritiene che queste relazioni non debbano essere pagate.

All'Ing. XXXXX non vengono riconosciute n°8 relazioni (computate con sconto del 25%), per Lire 1.500.000 ciascuna ove l'attore si assume la responsabilità di tenere circa 104 famiglie nel fabbricato dissestato.

Tale importo di £ 1.500.000 rapportato ad ogni appartamento costituirebbe l'irrisoria quota condominiale individuale di lire 14.423 (circa quattordicimila lire), sicuramente mortificante ed offensiva e che l'attore non si sarebbe mai sognato di richiedere se non fosse stata per una possibile composizione bonaria paventata all'attore con un'apposita riunione tenuta con i rappresentanti dei condomini.

L'onorario di dette relazioni, per i motivi di cui innanzi valutato a discrezione, non compreso nel calcolo delle vacanze, non può essere annullato arbitrariamente dal CTU.



A questo punto non può non sottolinearsi paradossalmente il contestuale parametro valutativo tenuto per la prestazione offerta dallo stesso CTU ing. Onofaro.

Per chiarire quanto sopra laconicamente affermato, basti considerare la mole di lavoro espletata dal CTU, per come dallo stesso quantificata nella richiesta di liquidazione dei compensi avanzata a codesto Eccellente Giudicante, e quella invece sopportata dall'oggi attore.

*In pratica, l'ing. Onofaro ha valutato il proprio lavoro meritevole di un compenso di oltre 7.000 euri, più spese, cifra per la quale non si ritiene neanche elegante entrare in merito; mentre per il lavoro portato in essere dall'Ing. XXXXX, senza valutare l'importanza dell'incarico, né tantomeno la responsabilità professionale ad esso connessa, il CTU ha liquidato sic et simpliciter lire 722.969 pari a **373,38 €** (**trecentosettantatre** euri e 38centesimi comprese spese).*

Per amor di giustizia si ritiene doveroso precisare, pur senza entrare in merito come sopra professato: il CTU ha ritenuto poter determinare nella misura di 7065,91€ il proprio compenso + 480€ per collazione documenti (40 pagine). Orbene, ad analizzare detta somma, risulta che la cifra sopra



richiamata del solo onorario rappresenta la risultante di ben 460 vacanze + un onorario a percentuale di €3151,30.

27

Il CTU ha eseguito una stima (pur discutibile) del fabbricato (opera oggetto di studio) su cui ha ritenuto di dover percepire il su indicato onorario di €3151,30.

*Pur non volendo entrare nel merito, non si riesce a comprendere, però, per quale motivo **il CTU per il calcolo del PROPRIO onorario valuta l'opera oggetto di studio su cui applicare la PROPRIA percentuale e poi non ritiene di applicare lo stesso criterio alla relazione geotecnica svolta dall'ing. XXXXX, pur sapendo che ciò era previsto nell'incarico conferito.***

SI LASCIA AI LETTORI OGNI COMMENTO!!!!

Se il CTU non era intenzionato a valutare la relazione geotecnica applicando la percentuale sull'importo dell'opera, non si riesce a comprendere perché ha eseguito la stima del fabbricato facendo lievitare ulteriormente ed (in)opportunamente la sua richiesta di onorario.

Volendo esaminare, poi, le sole vacanze innanzi richieste dal CTU, ritenuto ancora che quotidianamente sono consentite non più di 4 vacanze pari ad otto ore di lavoro (essendo la vacanza giudiziaria di 2 ore), le 460 vacanze rappresenterebbero 920 ore lavorative pari a circa 115 giorni



lavorativi. Premesso che il primo accesso è stato tenuto in data 02 febbraio 2009 ed il successivo rinviato al 24 febbraio 2009, (nell'intervallo alcun altro accesso e/o lavoro è stato espletato attesa la possibilità di un'eventuale ricomposizione bonaria della lite), ciò determina che dal 24 febbraio 2009 fino al giorno del deposito dell'elaborato peritale (03 aprile 2009) ci sono 34 giorni utili lavorativi.

*Tenendo conto che per l'espletamento dell'incarico giudiziario il CTU deve riportare in parcella il numero di ore strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico e che **non è consentito liquidare più di 4 vacanze al giorno pari ad otto ore di lavoro giornaliero** essendo per legge (Legge n°319 dell'8/7/1980) la vacanza giudiziaria costituita da due ore lavorative, **non si comprende come possano venir fuori le 460 vacanze, pari a 920 ore CIOÈ 116 GIORNI**, che l'ing. Onofaro ha formalmente indicato ai fini della liquidazione (assumendosene la responsabilità sotto ogni profilo) a **FRONTE DEI 34 GIORNI utili DISPONIBILI.***

*Cioè il CTU (pur non essendo consentito) se avesse lavorato senza interruzione **GIORNO E NOTTE** non avrebbe potuto accumulare 460 vacanze pari a 920 ore di lavoro, perché pur **LAVORANDO 24 ORE AL GIORNO***



*(SENZA INTERRUZIONE PER I PASTI E PER IL SONNO)
sarebbero occorsi 39 giorni a fronte dei 34 giorni
disponibili.*

29

MA VI È DI PIÙ:

*il D.P.R. 14/11/1983 n°820 (aggiornato con D.M. G. del
30/05/2002) all'art.10 prevede che "per perizie e
consulenze tecniche in materia di accertamento di
retribuzioni e per ogni altra questione in materia di
rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da €145,12 a €582,05 (cifra
sicuramente non paragonabile a quella chiesta da CTU).*

**IL CTU, DUNQUE, NEL DETERMINARE I PROPRI COMPENSI
CON IL CALCOLO A VACAZIONI E A PERCENTUALE,
DISATTENDENDO IL CHIARO DISPOSTO DI LEGGE CHE,
INVECE, PREVEDE LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN
MANIERA FORFETTARIA (DA da €145,12 a €582,05),
RISCHIA DI INDURRE IN ERRORE IL GIUDICE, ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER
IL CTU.**

**DAL PRECEDENTE ELEMENTARE CONTEGGIO SI EVINCE
CHE IL CTU ANCHE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL
PROPRIO ONORARIO, HA ERRATO CLAMOROSAMENTE !!!!.**

Si omette ogni ulteriore commento!!!!.



In sostanza, il CTU con la propria perizia ha riconosciuto soltanto le vacanze relative al tempo impiegato per sopralluoghi effettuati in sito per il monitoraggio, per le assemblee condominiali e per quelli fatti durante gli accessi per l'ATP, **annullando completamente tutta l'attività professionale svolta** (esorbitando dal mandato) avendo ritenuto di dover ricompensare **con la ridicola cifra di 373euri (!!!)** tutto il lavoro svolto (comprensivo di spese) dall'ing. XXXXX, riassunto nelle sue linee fondamentali nel modo seguente:

30

- ricostruzione dei lineamenti geomorfologici della zona;
- studio delle indagini eseguite ed utilizzate per la caratterizzazione del sottosuolo;
- ricostruzione della litostratigrafia locale;
- caratterizzazione geomeccanica dei terreni;
- stato di alterazione, fatturazione e degradabilità dei litotipi interessati;
- ricostruzione dei caratteri geostrutturali e dell'idrogeologia dell'area;
- studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al dissesto dell'opera oggetto di studio ecc.;
- supervisione, assistenza e direzione continua delle indagini e prove;
- collegamento con il laboratorio o i laboratori e/o ditte specializzate incaricate delle prove al fine anche di



modificare eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

- esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio effettuate e/o reperite ed utilizzate ai fini della caratterizzazione della zona esplorata e/o del dissesto dell'opera oggetto di studio;
- esame dei problemi geotecnici e/o strutturali emergenti dal dissesto del fabbricato oggetto di studio;
- calcolazioni geotecniche, verifiche di stabilità, determinazione dei cedimenti, relazioni di calcolo, ecc.;
- stesura della relazione geotecnica relativa al fabbricato oggetto di studio corredata dei risultati delle indagini, grafici, tabelle, zonazione dei cedimenti, documentazione fotografica, verifiche di portanza, cedimenti e fattori che influenzano la stabilità, note tecniche per il progettista e per il direttore dei lavori, conclusioni, ecc.;
- Relazione del .../.../..... sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;
- Relazione del .../.../..... sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;
- Relazione del .../.../..... sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;



- Relazione del ../01/20... sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;
- Relazione del ../03/20.. sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;
- Relazione del 30/../20.... sulla stabilità del fabbricato contenente calcolo dei cedimenti e parere in relazione alle condizioni di sicurezza dell'immobile e quindi del suo utilizzo, anche futuro;
- Studio e stesura della relazione di parte del 20.... redatta in conformità della *comunicazione indirizzata dall'Avv. Krrrrr.*

Tutto ciò per la ridicola cifra di 373euro !!!

(che l'ing. XXXXX sicuramente destinerà in beneficenza).

Cifra addirittura inferiore all'importo di 480 euro che il CTU ha percepito come rimborso spese per la sola "collaborazione materiale fornita per redazione e collazione dei documenti" delle 40 pagine costituenti la propria relazione.

Le presenti OSSERVAZIONI, vengono sottoposte all'III.mo Giudicante acchè Questi, garante del giuramento formulato dal CTU all'atto dell'assunzione dell'incarico ("al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità"),



possa in serena coscienza revocare il progresso incarico così come conferito al nominato CTU per aver questi omesso di rispondere ai quesiti posti, per aver prestato considerazioni ultra mandato, per non aver compiutamente considerato il contratto (Disciplinare di incarico) sottoscritto tra le parti contraenti, per aver erroneamente eseguito il mandato ricevuto.

Atteso che non ci sono risposte ai quesiti proposti, si formula, altresì, una richiesta di sostituzione del CTU al fine di sortire l'effetto desiderato.

In subordine, si chiede che il nominato CTU, Ing. Sergio Onofaro, renda gli opportuni ed a questo punto necessari chiarimenti.

Riservandomi ulteriori precisazioni in merito, SOLLECITO L'ATTENZIONE di codesto Eccellente Giudicante sulle modalità di determinazione dei compensi del CTU ing. Onofaro, allorquando procederà alla liquidazione delle sue competenze (ai sensi e per gli effetti cui al D.P.R. 14/11/1983 n°820 -aggiornato con D.M. Giustizia del 30/05/2002- ove l'art. 10 così recita: Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di



rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05).

34

***Il Consulente Tecnico di Parte
Dott. Ing. Angelo Spizuoco***

In riepilogo

Il CTU con la sua perizia ha riconosciuto soltanto le vacanze relative al tempo impiegato per sopralluoghi effettuati in sito.

In pratica il CTU esorbitando dal mandato ha annullato completamente tutta l'attività professionale svolta dall'ing. XXXXX avendo quantizzato il lavoro dell'intera prestazione in 373euri (comprensivo di spese) giacché

- a- il CTU (esorbitando dal mandato ricevuto) ha ricondotto il compenso della relazione geotecnica ad un inesistente lavoro di consolidamento, ignorando quanto pattuito tra le parti, ovvero che in materia geotecnica andava applicata la percentuale Tariffaria sull'importo dell'opera oggetto di studio che nel caso specifico inequivocabilmente è il fabbricato;*
- b- Il CTU erroneamente sostiene che l'onorario relativo alla relazione finale sull'accertamento tecnico preventivo del Prof. SSSSSSSS, svolta dall'Ing. XXXXX, è incluso nelle vacanze esaminate. Ciò non è vero, perché nel conteggio delle vacanze non sono state incluse la formulazione e la stesura della relazione qui indicata. Attività questa derivante da un'estensione dell'incarico conferito addirittura successivamente alle operazioni precedenti valutate a vacanza e quindi in alcun modo riconducibili alle vacanze computate (vedi comunicazione indirizzata dall'Avv. Krrrrr, legale del Condom. all'Amministrazione condominiale stessa, del/04/20....);*



- c- *Il CTU ritiene che l'onorario delle relazioni mensili sulla stabilità del fabbricato sia già incluso nella vacanze conteggiate per il monitoraggio. Ciò non è vero perché risulta chiaramente che il conteggio delle vacanze non è comprensivo di tale onorario. Il CTU (esorbitando anche questa volta dal mandato ricevuto) paradossalmente non valuta proprio le relazioni di stabilità che consentivano l'utilizzo del fabbricato (104 appartamenti + negozi + pubblico garages) sotto la responsabilità dell'Ing. XXXXX;*
- d- *Il CTU confonde le spese relative alla attività professionale di geotecnico con le spese imprenditoriali per dar corso a tale attività;*
- e- *il CTU non ha valutato le spese presentate dal Prof. Baaaaaa.*

Allegati

- Allegato 1:** contratto tra le parti del ..giugno, (pagine n°2);
- Allegato 2:** comunicazione tra le parti del .. luglio, (pagine n°1);
- Allegato 3:** n°4 computi metrici consuntivi, (pagine n°18);
- Allegato 4:** comunicazione dell'Avv. Krrr del ../04/20...; (pagine n°1);
- Allegato 5:** computo onorari, seconda prestazione; (pagine n°14);
- Allegato 6 :** tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'A.G. in materia civile e penale
- San Vitaliano lì 25/05/2009

Il Consulente Tecnico di Parte
Dott. Ing. Angelo Spizuoco



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

36

Allegato 1: contratto tra le parti del
..giugno 19...., (pagine n°2);



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

37

Allegato 2: comunicazione tra le parti del 5
luglio 19...., (pagine n°1);



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

38

Allegato 3: n°4 computi metrici consuntivi,
(pagine n°18);



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

39

Allegato 4: comunicazione dell'Avv. Krrrr
del ../04/20...; (pagine n° 1);



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

40

***Allegato 5: computo onorari, seconda
prestazione; (pagine n°14);***



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

41

***Allegato 6 : tabelle contenenti la misura
degli onorari fissi e di quelli variabili dei
periti e dei consulenti tecnici per le
operazioni eseguite su disposizione dell'A. G.
in materia civile e penale
(pag.2)***